

CONTRATTO DI APPALTO 3600001569

Per 3183LC: **LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA SP 39 VIA XXIV
MAGGIO COMUNE DI SAN MINIATO (PI)**

CIGI INTERVENTO B227A3604A

CUP INTERVENTO F37J22000010007

Contratto successivo e specifico, nell'ambito dell'accordo quadro di cui all'appalto 2100003183 – LOTTO C, affidato previa rinegoziazione dell'offerta da parte dei fornitori aggiudicatari dell'accordo quadro stesso.

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

ACQUE S.p.A. denominata di seguito nel presente atto “Stazione Appaltante”, con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali, **Dott. Andrea Asproni**, nato in Nuoro, il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa n. 56970 e raccolta. n. 19764 del 19/06/2019.

E

THERMOMETANO SRL, denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o “appaltatore” con sede in (PI) VIA DEL MARMICCIOLO 8 - Pisa Partita IVA 00957010507, Codice Fiscale 00957010507 e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 00957010507 presso la Camera di Commercio di Pisa, rappresentata dal legale rappresentante generalizzato nella apposizione della propria firma digitale, il quale interviene a questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola;

PREMESSO

- che Acque S.p.A., ha adottato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”, di seguito “Regolamento”, (atto approvato dal C. di A. della Società in data 25/07/2016, e successivamente modificato con provvedimento dell’A.D. del 25/10/2016), che disciplina la formazione, la stipulazione e l’esecuzione dei contratti di forniture, servizi e lavori di cui essa è Committente;
- che, per i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie, il citato Regolamento trova applicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 8, D.Lgs. n. 50/16;
- che ai sensi dell’art. 6, comma 2 del citato Regolamento, la Stazione appaltante ha riaperto il confronto competitivo tra gli aggiudicatari del LOTTO C dell’accordo quadro 2100003183 avente ad oggetto *“Accordo Quadro Costruzione, Ristrutturazione, Estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio gestito da Acque Spa”* per l’assegnazione dell’intervento relativa ai lavori di 3183LC: LAVORI DI SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA SP 39 VIA XXIV MAGGIO COMUNE DI SAN MINIATO (PI), che prevedeva un importo complessivo a base di negoziazione di € 245.451,38 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 13.655,05;
- che a seguito della predetta Procedura selettiva i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore che ha offerto, un ribasso percentuale complessivo del 10,53% (ottenuto aggiungendo alla percentuale di ribasso base del 8,13% stabilita in sede di accordo quadro del lotto C, l’ulteriore ribasso percentuale offerto in sede di rinegoziazione) e quindi per un importo netto contrattuale - inclusi gli oneri per la sicurezza - di € 221.043,23 escluso I.V.A.;
- che il finanziamento dell’appalto è effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante e fondi PNRR in quanto le opere fanno parte del progetto “Digital4zero - Digitalizzazione delle reti e riduzione delle perdite idriche” CUP F37J22000010007 attualmente inserito nella graduatoria di cui al decreto direttoriale n.203 del 6 maggio 2024 nelle proposte di finanziamento “ammesse e finanziate III finestra temporale” relative alla linea d’investimento del PNRR M2C4-I4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”. La parte non finanziata sarà a carico delle risorse di bilancio della stazione appaltante;

- che, in sede di stipulazione dell'accordo quadro, nei confronti dell'appaltatore è stata verificata:
- l'assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016:
l'insussistenza di impedimenti - ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 - all'assunzione del presente rapporto contrattuale, e che tali verifiche sono tuttora in corso di validità;
- che non è stata richiesta cauzione provvisoria;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La Committente concede all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
2. La documentazione tecnica di riferimento è la seguente:
 - a) la documentazione tecnica allegata all' accordo quadro di cui al precedente appalto 2100003183;
 - b) il documento integrativo al Capitolato Speciale d' Appalto dell'Accordo Quadro, relativo alla procedura d' appalto n. tender_3293_RDO4890
 - c) la specifica documentazione tecnica – integrativa di quella di cui al punto a) - relativa alla procedura d' appalto di cui sopra.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € 221.043,23 escluso I.V.A. di cui:

- a) € 207.388,18 per lavori veri e propri;
 - b) € 13.655,05 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
 3. Il contratto è stipulato << a misura >> per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi

contrattuale di cui all'articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto ed eventuali suoi allegati, degli elaborati grafici e in generale da tutti gli elaborati componenti il progetto esecutivo come specificati al precedente articolo 1, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari (prezzario allegato al Capitolato dell'Accordo Quadro,) ai quali si applica il ribasso contrattuale.
3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito, il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i relativi allegati e il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'appaltatore.

Articolo 4. Rappresentanza dell'esecutore, direzione del cantiere.

1. Per ogni comunicazione ed adempimento relativo all'appalto dei lavori in oggetto, sarà inviata mail pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico: info@pec.thermometano.it
2. L'impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Committente, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Committente può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'esecutore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla Committente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

4. L'esecutore si impegna ad indicare alla Committente il nominativo ed i riferimenti di un responsabile del presente affidamento quale referente principale di tutte le attività inerenti e ad eseguire ogni lavoro con squadre adeguate di operai debitamente addestrate e condotte ognuna da un responsabile (caposquadra) ed a nominare uno o più incaricati per i rapporti con la Committente, la quale a suo insindacabile giudizio verificherà l'idoneità del personale di cui sopra.

5. La Committente si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'esecutore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

6. Le parti convengono - come riferimento contrattuale – che per quanto riguarda la disciplina ed il buon ordine di cantiere, l'impresa sarà tenuta al rispetto delle norme elencate all'art. 6 del D.M. n. 145/2000 e alle prescrizioni di tutta la disciplina vigente della sicurezza nei luoghi di lavoro. La direzione del cantiere e dell'esecuzione dei lavori compete all'esecutore che ne assume ogni responsabilità civile e penale.

7. L'esecutore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare dai suoi agenti ed operai le Leggi, i Regolamenti, le procedure ed istruzioni aziendali applicabili e le obbligazioni in genere assunte con il contratto. La Committente su proposta del Direttore dei Lavori può esigere il cambiamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'esecutore per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- ✓ all'effettuazione dei rilievi tracciati;
- ✓ all'impiego di materiali idonei;
- ✓ all'osservanza dei tipi di progetto o delle eventuali varianti per quanto riguarda l'ubicazione, l'altimetria e le dimensioni dei manufatti;
- ✓ al rispetto delle norme di Capitolato nell'esecuzione degli scavi, dei calcestruzzi semplici ed armati, delle murature, delle malte, degli intonachi, dei tubi e prefabbricati in genere, dei rinterri e di quant'altro attiene la consistenza dell'opera finita.

8. L'esecutore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

9. L'esecutore assume l'obbligo di richiedere alla Committente le autorizzazioni all'accesso ai cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Committente (Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

10. Qualora l'esecutore - previa autorizzazione della Committente ai sensi dell'art. 7 - subappaltasse l'opera, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'accesso al cantiere specifico e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

11. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all'esecutore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l'assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore dei Lavori.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. Di norma la stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori entro venti giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. I lavori, salvo se diversamente indicato nel verbale di consegna, dovranno comunque essere iniziati entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna. Per il singolo intervento, si rimanda a quanto previsto nel documento integrativo al Capitolato Speciale di Appalto dell'accordo quadro.

2. La disciplina della consegna dei lavori, è quella fissata all'art. 43 capitolato speciale d'appalto dell'accordo quadro; in merito al recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo

nella consegna dei lavori per fatto o colpa della Committente, si rinvia alla normativa di riferimento.

Resta inteso che, in difetto di istanza di recesso, l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per la ritardata consegna dei lavori.

3. L'appaltatore e, per suo tramite, l'impresa subappaltatrice, trasmetterà alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziale, Assicurativi ed Infortunistici, inclusa la Cassa Edile.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori oggetto del contratto è fissato in giorni 112 naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La data di ultimazione dei lavori risulterà dal relativo certificato che sarà redatto assumendo come riferimento il contenuto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro e dal Documento Integrativo al Capitolato.

5. Saranno altresì applicabili al presente contratto le previsioni di cui agli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 50/2016 in materia di tempo per l'ultimazione dei lavori e sia le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro che del Documento Integrativo al Capitolato in materia di penali per il ritardo.

Articolo 6. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. L'insussistenza di impedimenti - ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 - all'assunzione del presente rapporto contrattuale, è stata verificata nei confronti dell'appaltatore in sede di stipulazione dell'accordo quadro e risulta tuttora in corso di validità.

2. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231.

3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del

Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net. La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente contratto.

4. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. A tal fine il CIG DERIVATO del presente contratto è il seguente: **B227A3604A** ed il CUP è il seguente: **F37J22000010007**

5. L'Appaltatore, se non ha già provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo SAP sezione anagrafica. Su tale/i conto/i, saranno effettuati i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente contratto, che saranno effettuati mediante bonifico bancario.

6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG DERIVATO **B227A3604A** ed il CUP **F37J22000010007** al cessionario anche nell'atto di cessione affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG DERIVATO **B227A3604A** ed il CUP **F37J22000010007** dallo stesso comunicato.

7. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. L' esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 7. Subappalto.

1. Il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. La disciplina del subappalto è normata dall' art. 105 del D.Lgs. 50/2016. vigente alla data di inoltro della lettera di invito della selezione per Accordo Quadro 2100003183. Pertanto, è richiesta la prevalente esecuzione da parte dell'aggiudicatario delle prestazioni ricadenti nella categoria prevalente OG6 potendone quindi subappaltare la restante parte. Tutte le categorie scorporabili sono subappaltabili per l'intero. Nel caso di subappalti per i quali è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall' art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016), tale modalità di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori).

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, obblighi assicurativi.

1. L' appaltatore assume l'impegno a presentare alla Stazione Appaltante entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione del presente atto la cauzione definitiva, mediante fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari al 10,53% dell'importo del presente contratto, in quanto il ribasso di aggiudicazione è pari al 10,53%;
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà all'escussione della cauzione definitiva.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del personale addetto e di terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni e danni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restando la Committente completamente sollevata.
6. Sarà applicabile al presente contratto la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del D.M. n. 145/2000 in tema di difetti di costruzione e verifiche in corso d'opera.
7. L'esecutore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
8. In conformità all' art. 27 del Capitolato Speciale d' Appalto, l' appaltatore assume l'impegno di presentare alla stazione appaltante, entro e non oltre 10 giorni dalla data di stipulazione del presente atto, la polizza CAR che deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con

somma assicurata è pari a € 500.000/00, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione con massimale pari al valore del presente contratto.

Articolo 9. Penale per i ritardi. - Sospensioni o riprese dei lavori. - Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Per le fattispecie previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, saranno applicate le penali ivi previste ed elencate, nelle misure e con le modalità descritte in tale documento, fatto salvo comunque il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno da ritardo, nonché al risarcimento del danno per l'eventuale inadempimento.
2. È ammessa la sospensione dei lavori, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quelli a lui imposti per legge, per regolamento o per altre fonti ritenute applicabili all'appalto.

Articolo 10. Contabilizzazione dei lavori - Pagamenti in acconto, pagamenti a saldo e modalità fatturazione - Invariabilità del corrispettivo

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
2. I corrispettivi ed i pagamenti in acconto saranno effettuati secondo gli stati di avanzamento di cui al "Documento integrativo al Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro", e nei termini previsti dall' art. 31 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro, ovvero: il termine di emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del Responsabile Unico del Procedimento non può superare i 45 giorni a decorrere dalla redazione del relativo SAL; la Stazione Appaltante dispone quindi il pagamento entro i successivi 90 (novanta) giorni, decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento.
3. Il conto finale dei lavori sarà effettuato secondo quanto previsto dall'art. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto dell'Accordo Quadro.

4. E' comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.

5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Committente prima che il Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

7. Con l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017, tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari al sistema di interscambio (SDI) quindi all'agenzia delle entrate. Ogni fattura trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non ammessa e non sarà accettata.

In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine/contratto.

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA della Committente nonché, nel caso di contratto soggetto all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG **B227A3604A** e al CUP **F37J22000010007**.

8. Con l'introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la Committente, rientra tra le società iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972.

Per quanto sopra, le fatture emesse nei confronti della Committente, dovranno riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972".

Di conseguenza, la Committente provvederà a:

- pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità concordate;
- versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

9. Si specifica che sulla fattura che emetterà l'Appaltatore, a valere su ciascun ordine/contratto, dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto stesso. Ai fini del

pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

10. Non è possibile allegare documenti alla fattura. Se è necessario inviare altri documenti di corredo alla fattura occorre inviarli con una comunicazione (pdf) separata dalla stessa richiamando nell'oggetto la fattura di riferimento.

11. È ammessa la revisione dei prezzi nei limiti e nelle modalità disciplinate dal Capitolato speciale di appalto.

12. È esclusa l'applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 11. Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, gli inadempimenti previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) se la verifica dell'idoneità tecnico-professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008 effettuata nei confronti dell'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori, dà risultanza negativa, oppure non possa essere effettuata per l'assenza della documentazione richiesta all'appaltatore e già resa nota nel disciplinare di gara, o perché la medesima documentazione sia stata prodotta oltre il termine perentorio assegnato;

b) in caso di mancato assolvimento dell'impegno a prestare cauzione definitiva e polizza CAR di cui al precedente articolo 8, nel termine ivi previsto o in quello perentorio eventualmente e successivamente assegnato.

- c) qualora l'Appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- e) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A. di cui all'art. 16 del presente contratto.

2.2 Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si rimanda alle clausole di risoluzione indicate all'art. 12 del capitolato speciale di appalto dell'Accordo Quadro che deve intendersi integralmente qui riportato.

3. È fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio da altre imprese lavori attinenti ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza dei lavori svolti. Il costo per l'ultimazione dei lavori verrà addebitato all'Appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d'asta, dell'ammontare dei lavori già da lui eseguiti. Resta stabilito che l'Appaltatore risponderà dei danni economici e non che potessero derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta dei lavori e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'Appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 12. Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000, anche per quanto riguarda i dipendenti dei subappaltatori. L'Appaltatore è tenuto all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e dall'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000, non si applica quanto previsto all'art. 7, comma 2, secondo periodo.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo la Committente applicherà il disposto dell'art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. La Committente ha verificato le regolarità contributiva mediante l'acquisizione sul portale INAIL del "Durc On Line", in corso di validità alla data di stipulazione del presente atto.
6. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne Acque spa da ogni e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs nr. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o assicurativi.
7. Il pagamento della ritenuta dell'0,5 % sarà effettuato decorsi 24 mesi dalla data di emissione del certificato provvisorio a garanzia delle inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

8. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

9. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione che sono sufficienti in quanto sostanzialmente identiche a quella da inserire ex-novo nei contratti di lavori.

Articolo 14. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare alle prescrizioni delle attività di cantiere e di darne evidenza qualora richiesto alla Committente.

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati, previa autorizzazione delle variazioni da parte del coordinatore in fase di esecuzione e del Direttore Lavori.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. Prima dell'inizio dei lavori, la stazione appaltante verificherà, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, sulla base dell'esame della documentazione ad essa richiesta.

5. Qualora l'impresa non ottenesse l'idoneità di cui al precedente punto 4), il presente contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 15. Danni di forza maggiore.

1. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisi, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall'Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d'aria, etc.).

2. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, procede all'accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell'Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando:

- lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- eventuali negligenze, indicandone i responsabili;
- l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Articolo 16. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto la disciplina in materia di appalti di lavori pubblici sarà applicabile solo se compatibile e non in contrasto con le previsioni del presente atto.

2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231 ed il Codice di Comportamento di Acque spa, la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 consultabili nel sito aziendale e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell'appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'Appaltatore comporta l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 11 del contratto.

Articolo 17. Privacy e Riservatezza.

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver espletato gli obblighi in materia di privacy e riservatezza in sede di stipulazione dell'Accordo Quadro, di cui all' appalto 2100003183.

Articolo 18. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
5. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque S.p.A., questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.
6. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
7. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Nell'ambito del presente contratto svolgono le funzioni:

- di Responsabile del Procedimento l'Ing. Roberto Cecchini

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali

Dr. Andrea Asproni

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

THERMOMETANO SRL

Il legale rappresentante dell'operatore economico **THERMOMETANO SRL**, con l'apposizione della propria firma digitale al presente documento, dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

Il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

THERMOMETANO SRL

(Documento sottoposto alla firma digitale delle parti)